



COMUNE DI VITERBO
(Provincia di Viterbo)

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

OGGETTO: ATTESTAZIONE DELL'ORGANO DI REVISIONE SULLA "CERTIFICAZIONE CCDI PERSONALE NON DIRIGENZIALE ANNO 2020"

I sottoscritti:

- Antonio Verdone - Presidente
- Paola Parroni - Membro effettivo
- Pietro Brugnoli - Membro effettivo

componenti dell'Organo di Revisione del Comune di Viterbo nominati con Deliberazione del Consiglio comunale n. 27 del 20/03/2019;

Pemesso che,

- in data 15.12.2020, tramite posta elettronica, è pervenuta all'Organo di Revisione la richiesta di controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge sulla "Certificazione CCDI personale non dirigenziale anno 2020" corredata della seguente documentazione:
 - Contratto Collettivo Decentrato Integrativo del personale non dirigente (CCDI) – Preintesa, sottoscritto in data 15/12/2020 dalle Delegazioni trattanti di parte Pubblica e di Parte Sindacale;
 - Relazione illustrativa e Relazione Tecnico-Finanziaria al CCDI a firma della Dirigente del Settore I° - Dott.ssa Eleonora Magnanimiti e dalla Dirigente del Settore II°- Dott.ssa Ivana Rasi;
- le disposizioni specifiche del D.Lgs. n. 165/2001 prevedono:
 - all'art. 40, comma 3 bis che "Le pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto dell'art. 7, comma 5, e dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ogni amministrazione";
 - all'art. 40, comma 3 quinquies, tra l'altro, che "Le pubbliche amministrazioni non possono in ogni caso sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale ovvero che comportano oneri non previsti

Se
R

negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale”, da cui consegue la nullità delle clausole difformi;

-all'art. 40, comma 3 sexies che “A corredo di ogni contratto le pubbliche amministrazioni, redigono una relazione tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa, utilizzando gli schemi appositamente predisposti e resi disponibili tramite i rispettivi siti istituzionali del Ministero dell'Economia e Finanze d'intesa con il Dipartimento della Funzione Pubblica. Tali relazioni vengono certificate dagli organi di controllo di cui all'art. 40-bis, comma 1;

Richiamati:

-l'art. 40-bis, comma 1, del D. Lgs n. 165/2001 ai sensi del quale “il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori”, è effettuato dall'organo di revisione economico – finanziaria, nel caso dal Collegio dei Revisori dei Conti;

-l'art. 8, comma 6, del CCNL del 21/05/2018 del comparto Funzioni Locali che prevede che “Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dall'organo di controllo competente ai sensi dell'art. 40-bis, comma 1, del D.Lgs. n.165/2001”;

Vista la normativa vigente in materia di contenimento della spesa per il trattamento accessorio del personale, ed in particolare:

-l'art. 9, comma 2 bis, ultimo periodo del D.L. n. 78/2010, convertito con L. 122/2010, così come modificato dall'art. 1, comma 456, della L. n. 147/2013, il quale stabilisce che a decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate negli anni 2011 -2014;

-l'art. 23, comma 2, del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, il quale prevede che “a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n.208 è abrogato”;

-l'art. 23, comma 3, del D. Lgs. n. 75/2017, il quale prevede che, fermo restando il limite delle risorse complessive previsto dal citato comma 2, gli enti locali possono destinare apposite risorse alla componente variabile dei fondi per il salario accessorio, anche per l'attivazione dei servizi o di processi di riorganizzazione e il relativo mantenimento, nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli della spesa di personale e in coerenza con la normativa contrattuale vigente per la medesima componente variabile;

-l'art. 33, comma 2, ultimo periodo, del D.L. 34/2019, convertito in legge dall'art. 1, comma 1, L. 58/2019, il quale stabilisce che il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017 è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la

contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018;

-il Decreto di attuazione delle disposizioni di cui all'art. 33, comma 2 del D.L. 34/2019 del Ministro per la Pubblica Amministrazione di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e il Ministro dell'Interno del 17 marzo 2020, le cui disposizioni si applicano ai comuni con decorrenza dal 20 aprile 2020, il quale dispone che "Rilevato che il limite al trattamento economico accessorio di cui all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 è adeguato, in aumento e in diminuzione ai sensi dell'art. 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, per garantire il valore medio pro capite riferito all'anno 2018, ed in particolare è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018;

Viste la Deliberazione della Giunta comunale n. 172 del 28/07/2020 e la Determinazione dirigenziale del I° Settore n.4189 del 09/10/2020 ed allegati;

Considerato che il controllo deve essere effettuato dall'organo di revisione economica finanziaria prima dell'autorizzazione da parte dell'organo di governo alla sottoscrizione definitiva dell'accordo;

Esaminata la documentazione che consiste in:

- Pre-intesa del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo (CCDI) del personale non dirigente ANNO 2020 sottoscritto in data 15/12/2020;
- Relazione illustrativa e tecnico-finanziaria a firma delle Dirigenti del Settore I° e II° con riferimento a quanto esposto nella parte della Relazione tecnico-finanziaria e nelle Conclusioni della relazione stessa;

Accertato che:

- la Relazione Illustrativa sugli aspetti procedurali – normativi della pre-intesa al CCDI del personale non dirigente per l'ANNO 2020 e sulla previsione dei contenuti economico finanziari e contabili della medesima pre-intesa contrattuale per l'ANNO 2020, è stata redatta secondo lo schema della circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- la predetta relazione contiene "norma per norma" l'illustrazione di quanto disposto dalla pre-intesa e ricomprende l'attestazione che le disposizioni contrattuali in essa previste risultano conformi alle norme contrattuali nazionali ed alla legge;
- nella medesima sono contenute e precisate le attestazioni sulla coerenza delle disposizioni contrattuali con le previsioni in materia di meritocrazia e premialità ai fini degli incentivi per la performance individuale ed organizzativa oltre che sulla coerenza con il principio di selettività delle progressioni economiche finanziate con il fondo per la trattazione integrativa ai sensi dell'art.23 del D.Lgs.n.150/2009;
- in essa è indicato che non vi sono risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo;

Verificato che:

- le disposizioni di ciascun articolo incluso nella predetta pre-intesa risultano essere conformi alla normativa vigente in materia ed ai limiti derivanti dalla trattazione

collettiva nazionale e sono, pertanto, compatibili sotto il profilo legislativo e rispetto ai limiti della contrattazione nazionale;

- i criteri da utilizzare per le progressioni economiche sono aderenti a quanto previsto dall'art. 16 del CCNL del 21/05/2018 del comparto Funzioni Locali e rispettano il principio della selettività;
- le materie oggetto di contrattazione integrativa ai sensi e per gli effetti delle disposizioni del CCNL del 21/05/2018 del comparto Funzioni Locali sono state contemplate nella pre-intesa sottoscritta dalle delegazioni trattanti di parte pubblica e sindacale in data 15/12/2020;

Tutto ciò premesso, richiamato e considerato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 40-bis, comma 1, del D. Lgs n. 165/2001 si attesta la compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge.

I Revisori dei Conti richiamano l'attenzione dei Dirigenti e della Amministrazione Comunale affinché l'applicazione degli istituti contrattuali previsti dall'accordo decentrato siano con il massimo rigore improntati ai criteri di premialità, riconoscimento del merito, e della valorizzazione dell'impegno ed alla qualità della prestazione individuale del personale nel raggiungimento degli obiettivi programmati dall'Ente ed inoltre raccomandano il rispetto dell'iter procedurale della contrattazione decentrata integrativa e l'adozione da parte dell'Amministrazione Comunale degli atti, dei provvedimenti e degli adempimenti conseguenti.
Viterbo, 21 dicembre 2020

L'Organo di revisione

Antonio Verdone 

Paola Parroni 

Pietro Brugnoli